ORIGINALE

8480/12

Avv. Marco Di Pietro

VIA VINCENZO GIUFFRIDA 107/A, CATANIA

TEL. E FAX +39 0950940282

ILL.MO

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la sig.ra **Santa MAZZA**, nata a Catania (CT) il 24/03/1970 e residente a Mascalucia (CT) in via IV Novembre, 2 C.F. MZZSNT70C64C351S, elettivamente domiciliata a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, 107/A, presso lo studio dell'avv. Marco Di Pietro C.F. DPTMRC77R28C351V, tel./fax 0950940282, pec marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, che la rappresenta e difende per procura a margine del presente ricorso,

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, C.F. 80006550877.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, C.F. 80018500829

- RESISTENTI

PROCURA

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase della presente procedura, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e di opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, transigere, rinunciare agli atti e farsi rappresentare, l'Avv. Marco Di Pietro ed eleggo domicilio presso il suo studio a Catania, in via Vincenzo Giuffrida, 107/A. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Santa Mazza

Per Autentica

F.to Avv. Marco Di Pietro

NEI CONFRONTI DEL

seguente **docente già individuato dall'ATP di TORINO, nell'anno scolastico 2009/2010, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente**[1]:

[1] **Docente nominato, nell'anno scolastico 2009/2010, per scorrimento della graduatoria del 2009, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.**

Lo Curcio Giuseppina, nata a Sant'Agata di Puglia (FG) il 08.08.1978, residente in Settimo Torinese (TO) nella Via Antonio De Francisco, C.F. LCRGPP78M48I193Y, classe di concorso EEEE Scuola Primaria – posto comune, punti 98, immessa in ruolo in data 01.09.2009;

NEI CONFRONTI DEL

seguente **docente già individuato dall'ATP di Torino, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente**[2]:

Pastura Rosaria nata a Messina (ME) il 20.03.1968, C.F. PST RSR 68C60 F158P residente in Torino, Corso Principe Eugenio n. 1, classe concorsuale EEEE Scuola Primaria – posto comune, punti 95, immessa in ruolo in data 01.09.2010

E

NEI CONFRONTI DEL

seguente **docente già individuato dall'ATP di Torino, in data 01.09.2011quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente, per scorrimento della graduatoria del 2010 con effetti retrodatati al 01.09.2010ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011**[3]

Nucci Rosa Anna nata a Malito (CS) il 27/11/1966, residente a Malito (CS) in via Paolo Cappello, 16, C.F. NCCRNN66S67E859A, classe concorsuale EEEE Scuola Primaria – posto comune, punti 90, immessa in ruolo in data 01.09.2010

****

PREMESSA IN FATTO

La sig.ra Mazza è una **docente precaria** in servizio fino alla data del 30/06/2012 presso il C.D. De Amicis di Catania.

---

[2] **Docente nominato, nell'anno scolastico 2010/2011, per scorrimento della graduatoria del 2010**, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

3 **Docente nominato, successivamente all'anno scolastico 2010/2011, per scorrimento della graduatoria del 2010**, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.
Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infatti, ha previsto "[…] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 […]".

La ricorrente, **nel biennio 2007/2009, era inserita nelle graduatorie** a esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali **della provincia di Catania.**

La sig.ra Mazza, **in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011,** aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di **inserirsi con il proprio punteggio (punti 184) in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione** e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Torino, classe concorsuale scuola primaria, che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla **negazione del diritto al trasferimento provinciale** della ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio **un'estenuante vicenda giudiziaria** che ha visto il MIUR, per ben tre anni, **sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa** (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, **a ben due sentenze della Corte Costituzionale** (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l'assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari** e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la **"linea gotica"** attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri **"respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province.**

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

MOTIVI DEL RICORSO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
- **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**

- **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**

***

1. IL QUADRO NORMATIVO: ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001 E ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999.

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza delle disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, i docenti precari - fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione <u>senza subire alcuna penalizzazione</u>.**

LA LEGGE n. 124 del 03.05.1999, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, n. 333, inoltre, all'**art. 1**, stabilisce che "[...] nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...]".

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.**

***

2. LA NOTA PROT. n. 5485 DEL 19 MARZO 2007 E LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 10809/2008.

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che **nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma <u>in coda a tutte le fasce.</u>**

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il **ricorso R.G. n. 4629/2007.**

I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che "[...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «**non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie** [...]*" e che "[...] *la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che **la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti**, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i **principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1** [...]".*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G.n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con **ORDINANZA n. 1525/09** "[...] *Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata*[...]" ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

***

3. IL D.M. n. 42 DELL'8 APRILE 2009 E IL RICORSO AL TAR DEL LAZIO R.G. n. 5462/09

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica la quale, con il successivo **D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009** in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, **ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio** attraverso la **negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale** e la **predisposizione di una modulistica che contemplava l'inserimento** del personale docente **in tre ulteriori**

province opzionali, rispetto a quella di provenienza, **ma sempre "in posizione subordinata (in coda")**[4].

La ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stata **collocato in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento (Torino)**, così come **in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserita nelle ulteriori due province aggiuntive** che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria.**

Non occorre spendere molte parole per evidenziare come la collocazione in coda della ricorrente abbia determinato l'evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e la violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria.**

E infatti, mentre **il divieto di trasferimento** è stato posto in evidente **violazione della normativa primaria** che regola l'aggiornamento delle graduatorie **(art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999** sopra richiamati), **la collocazione in "coda"** a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del** ***principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che:*** *"[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]" (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).*

***

Con **ricorso R.G. n. 5462/09** e con successivi motivi aggiunti, la ricorrente – deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò **MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO** - **ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:**

---

[4] Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l'illegittimità di introduzione del **divieto di trasferimento** e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto:
VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l'opportunità di concedere [..] per il biennio 2009/2011, ***ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia****, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati... ".*

1. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia**[...]";
2. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] **In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11**[...]";
3. Graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigenti *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemontee dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale, oggi Ambito Territoriale Provinciale, di Torino, **nelle parti in cui la suddetta graduatoria ha collocato la ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 Aprile 2009.**

***

4. IL COMMA 4-*TER* D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 41/2011 E 242/2011; LA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine di numerosi ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito,** rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

*"l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, **ha pronto un emendamento** al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e **che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar** e di evitare il commissariamento"*.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente *"Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010"***.

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con la legge 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-*ter***.

Con tale norma è stato disposto che "[...] *la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009,* ***l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime*** *[...]".*

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l'aggiornamento **valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004**, sarebbe stato improntato al "[...] **principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria** [...]".

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA n. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter*, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

"[...] *Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.*

Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalora la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per ***vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento*** *dell'autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.*

La formulazione della norma ulteriormente invera la tesi, introducendo essa un ***implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, "con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento "a pettine") per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l'inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma "dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime" (c.d. inserimento "in coda").***

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una ***sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione,*** *mediante l'introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.*

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- ***con l'art. 3, comma 1,*** *perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);*
- ***con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1,*** *perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;*
- ***con l'art. 51, comma 1,*** *perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";*
- ***con l'art. 97, comma 1,*** *perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;*
- ***con l'art. 117, comma 1,*** *come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.*

***

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA n. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto "[...] *con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una* ***disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie,*** *vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque,* ***la regola ordinamentale prescelta dal legislatore,*** *anche nella prospettiva di* ***non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.),*** *rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria* [...]".

Ha osservato ulteriormente la Corte che "[...] ***la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.*** *La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il* ***totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti*** *e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica* [...]"

***

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul **diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.**

***

Il CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA n. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, **ha confermano in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. *Bis*, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008,** con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a

"pettine" nella graduatoria di aspirato trasferimento secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

***

5. L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO n. 3300/09.

L'istanza cautelare di cui ricorso R.G. 5462/09 proposto dalla ricorrente innanzi al TAR del Lazio, invero, ha esposto le seguenti conclusioni: «[...] *VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati* ***ordinando che la collocazione dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, sia disposta "a pettine" ossia nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione***[...];

L'istanza cautelare *de qua*, quanto al ***periculum in mora***, è stata motivata nei seguenti termini: "[...] *I danni che potrebbero produrre i provvedimenti impugnati, invero, appaiono gravi e irreparabili. Appare, infatti, evidente che, per effetto dei provvedimenti impugnati, nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11 del D.M. n. 42/2009* ***saranno immessi in ruolo docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con minore esperienza di servizio dei docenti oggi ricorrenti.***

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, con ordinanza sospensiva n. 3300/09 del 14/07/2009, ha disposto in favore del ricorrente nei seguenti termini: "[...] *Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 1089/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/20099), P.Q.M. accoglie la misura cautelare; La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti* [...]".

Il Consiglio di Stato ha respinto l'atto d'appello proposto dal MIUR avverso la sopracitata ordinanza.

L'amministrazione resistente, in esecuzione della suddetta ordinanza, con **nota prot. n. AOODGPER. 14935**, in un primo momento ha ordinato agli Uffici Scolastici periferici di **inserire a pettine gli aventi titolo nelle graduatorie richieste, ossia posizionandoli secondo il rispettivo punteggio con le relative precedenze ai fini dell'accertamento del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato**.

6. I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO STIPULATI IN FAVORE DI DOCENTI CON PUNTEGGI PIÙ BASSI RISPETTO A QUELLO DELLA RICORRENTE.

Nelle more della vigenza della norma di cui all'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, poi annullata per illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 41 emanata dal Giudice delle Leggi in data 09 febbraio 2011, il Ministero

resistente **ha considerato *tamquam non esset* l'inserimento a pettine della ricorrente nelle graduatorie aggiuntive per cui è causa.**

Il MIUR, cioè, **PER BEN TRE ANNI CONSECUTIVAMENTE**, **ha mantenuto la ricorrente in coda alla graduatoria di pertinenza, procedendo imperterrito alla stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore di docenti con un punteggio inferiore** e, quindi, meno titolati e con minori esperienze di servizio della ricorrente.

In altre parole, **negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e successivamente all'anno scolastico 2010/2011**, in relazione alle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010[5], il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino ha disposto l'**immissione in ruolo** per la classe di concorso scuola primaria **di docenti con punteggi notevolmente più bassi** rispetto a quello della ricorrente.

Più precisamente:

- **In data 01.09.2009** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino ha disposto n. 42 immissioni in ruolo per la classe di concorso scuola primaria, individuando la prof.ssa Lo Curcio Giuseppina, quale **destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.**

  Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino, nell'anno scolastico 2009/2010, **NON HA** assunto a tempo indeterminato la prof.ssa Santa Mazza sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine, disponendo di punti 184, si sarebbe collocata in posizione migliore della prof.ssa Lo Curcio (in possesso di punti 98) e, quindi, in posizione utile per esser individuata dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;

L'odierna ricorrente, peraltro, collocata nella graduatoria di coda alla posizione n. 35 disponeva di un punteggio superiore alla prima docente della graduatoria a pettine, la prof.ssa Antonella Cavigliasso con punti 124...

- **In data 01.09.2010** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino ha disposto n. 52 immissioni in ruolo per la classe di concorso scuola primaria,

---

[5] Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infatti, ha previsto "[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]".

individuando la prof.ssa Rosaria Pastura, quale **destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR**.

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino, nell'anno scolastico 2010/2011, **NON HA** assunto a tempo indeterminato la prof.ssa Santa Mazza sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine, disponendo di punti 184 si sarebbe collocata in posizione migliore della prof.ssa Rosaria Pastura, (in possesso di punti 98) e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010;

- **In data 01.09.2011**, in relazione alle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto [illegible] trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, il Dirigente *pro tempore* [illegible] dell'Ambito Territoriale di Torino ha disposto n. 25 immissioni in ruolo per la classe [illegible] di concorso scuola primaria, individuando la prof.ssa Nucci Rosa Anna, quale [illegible] destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.

  Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Torino, successivamente all'anno scolastico 2010/2011, in relazione alle operazioni di nomina a tempo [illegible] indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno [illegible] scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, **NON HA** assunto a tempo indeterminato la prof.ssa Santa Mazza sebbene la stessa, con l'inserimento a pettine, disponendo di punti 198, si sarebbe collocata in posizione migliore della prof.ssa Nucci Rosa Anna, (in possesso di punti 90) e, quindi, in posizione utile per esser individuata dal MIUR quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato.

***

7. LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10085/11 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena con la sentenza del Tar del Lazio n. 10085/11 depositata il 22/12/2011 dichiarativa del **difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.**

***

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché vogli accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

a. del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;

b. delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Torino relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata originariamente collocata in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

- **DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO "A PETTINE"**, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Torino, **con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011**, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e dunque **ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**
- **ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento,** a favore della ricorrente, del **diritto ad essere convocata** per l'individuazione dei legittimi destinatari di proposta di **stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso scuola primaria** sulla **base della propria collocazione a pettine** nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Torino **con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011.**
- **emanare tutti gli atti conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso scuola primaria sulla base della propria collocazione a pettine** nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Torino **con decorrenza dal 01.09.2009 o in subordine 01.09.2010,** ossia dai docenti individuati quali destinatari di proposta di

stipula di contratti a tempo indeterminato sebbene in possesso di punteggio inferiore.

****

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

SI CHIEDE DI

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- **ordinare al MIUR di inserire *"a pettine"* tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
- ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di **esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009**[6];
- quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a **riutilizzare le graduatorie a esaurimento** approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, **così come rettificate per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in**

[6] Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma "con riserva" e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

coda, ai fini della **corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie**, con conseguente **annullamento**, ai sensi del dell'art. 16, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell'art. 23, comma 5, del vigente CCNL del comparto Scuola, **di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale;**

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziali**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011[7], nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA

QUALE MEZZO AL FINE

AMMETTERE

A. **INTERROGATORIO FORMALE** del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Torino sui seguenti capitolati:

- Vero è che nell'anno scolastico 2009/2010, per la classe concorsuale scuola primaria, l'ATP di Torino ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Prof.ssa Lo Curcio Giuseppina (in possesso di punti 98);
- Vero è che nell'anno scolastico 2010/11, per la classe concorsuale scuola primaria, l'ATP di Torino ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Prof.ssa Rosaria Pastura (in possesso di punti 95);
- Vero è che successivamente all'anno scolastico 2010/11, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto

[7] A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino la data del **19.06.2009 e del 14.07.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.

trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per la classe concorsuale scuola primaria, l'ATP di Torino ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con la prof.ssa Nucci Rosa Anna (in possesso di punti 90);

B. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Torino l'esibizione dei **verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato** disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, successivamente all'anno scolastico 2010/2011, in relazione alle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. **ORDINARE** al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire **i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER 09/14935 del 05.10.2009** con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

D. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitolati;

F. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

G. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti:

CARTACEO: Certificati abilitazione ricorrente; Graduatoria principale 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Catania; Graduatoria di coda 2009/2011 pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Torino; Graduatoria principale del 2009, pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Torino; Graduatoria principale del 2010, pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Torino; Elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico di Torino, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nell'anno 2009 e nell'anno 2010; ultimo contratto stipulato dalla ricorrente; ordinanza sospensiva TAR Lazio; sentenza TAR Lazio del 22.12.2011 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice adito.

****

COMPACT DISC: Nota MIUR Prot. n. 5485 del 19 marzo 2007; Sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09; Nota di trasmissione del D.M. n. 42/09; D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009; Ordinanza sospensiva del Tar Lazio; Nota MIUR Prot. n. AOODGPER.09/10171/b/2 del 7 luglio 2009; Ordinanza collegiale del Tar Lazio n. 230/2010; Sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011; Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2011; Sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011; Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011 di autorizzazione di diecimila immissioni in ruolo "retrodatate" per scorrimento delle graduatorie del 2010; CCNL scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del d. l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011; CCNL scuola vigente; Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2011/2012.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e pertanto è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di €=225,00=.

Catania, li 20/09/2012

Avv. Marco Di Pietro

20 SET. 2012

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione lavoro

proc. n. 8780/12 R.G.

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Fiorentino,

letto il ricorso che precede,

visto l'art. 415 c.p.c.,

considerato il particolare carico del ruolo, rimasto privo di titolare per diversi mesi (circa 2500 cause pendenti al 16.5.2012, data di immissione in possesso dello scrivente presso questo Ufficio);

considerato l'elevato numero di procedimenti sopravvenuti;

considerato che il numero delle c.d. sopravvenienze è destinato ad aumentare ulteriormente a seguito del trasferimento di n. 3 magistrati della Sezione, a decorrere dal 23.7.2012;

considerate le esigenze di riorganizzazione del ruolo (dalla sua consultazione è possibile rilevare che, anche a seguito dei necessari rinvii d'ufficio disposti durante la vacanza, diverse udienze risultano gravate da un numero particolarmente elevato di procedimenti, parte dei quali dovrà essere, verosimilmente, differita ad altra data);

considerato il numero di cause per cui è già stata fissata l udienza;

valutati i possibili profili di indifferibilità ed urgenza in relazione alla natura della controversia e ai tempi di proposizione della domanda;

considerato che occorre garantire gli spazi necessari per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte e in corso di svolgimento nonché delle cause che presentano profili di indifferibilità ed urgenza (procedimenti cautelari e simili);

considerato, pertanto, che, alla luce di quanto premesso, allo stato, non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima dell'udienza di seguito fissata;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 7.03.2014, ore 9,00;

ONERA

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente Decreto nel rispetto dei termini di Legge;

AVVERTE

parte convenuta che la costituzione in giudizio **oltre il termine di dieci giorni prima** della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Catania, lì 27 settembre 2012

IL GIUDICE

(Dott. Mario Fiorentino)

Depositato in Cancelleria

oggi 28/9/12

1 OTT. 2012

TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

proc. n. 8780 / 2012

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Fiorentino,
visto il provvedimento di autorizzazione in atti alla notifica per pubblici proclami, con il quale si delega questo Ufficio per gli ulteriori adempimenti;
visto l'art. 150 c.p.c.

DISPONE

La notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso, nonché di copia del presente decreto;

DISPONE

Che copia integrale del ricorso venga inoltre pubblicata presso il sito internet dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 02/10/2015 , ore 9,30;

ONERA

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente Decreto nel rispetto dei termini di Legge;

AVVERTE

parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

INVITA

Le parti, in caso di deposito degli atti in via telematica, a depositare copia dei fascicoli di parte in forma cartacea, entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c..

Catania, lì 12 giugno 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2ee

E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell'Avv. DI PIETRO M.
Catania, 15 GIU 2015
L'Operatore Giudiziario B2
(Grasso Emilia)